

assunzioni a termine per le me-

## SE L'EX CONIUGE EREDITA NON VIENE MENO IL DIRITTO ALL'ASSEGNO DIVORZILE

**CHIAVARI (cs)** Nel procedimento di divorzio, se il coniuge economicamente più debole ne fa richiesta, il Giudice potrà disporre a suo favore, ed a carico dell'ex coniuge, la corresponsione di un assegno periodico il cui scopo è quello di permettere la conservazione di un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio.

Il parametro del "tenore di vita matrimoniale", è un elemento essenziale nella determinazione dell'assegno divorzile in favore del coniuge che non sia in grado di procurarsi mezzi adeguati a mantenere l'analogo livello garantito dalla vita matrimoniale, e deve essere inteso nel senso di "potenziale", cioè deve comprendere anche le aspettative economiche della coppia fino al momento della pro-

caso di continuazione dello stesso o quale poteva, legittimamente e ragionevolmente, configurarsi sulla base delle aspettative maturate nel corso del rapporto. (Cass. Civ. n. 4764/2007).

Una volta sciolto il vincolo matrimoniale, l'eventuale incremento di ricchezza in capo al titolare dell'assegno divorzile cagionato dall'accettazione di eredità, non comporta l'automatica insorgenza in capo all'altro coniuge della pretesa alla revoca dell'assegno.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 14 novembre 2011 n. 23776 ha, in merito, osservato e ribadito che l'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'adeguatezza o meno dei mezzi del coniuge richiedente alla

conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio.

Nella fattispecie, pur avendo la titolare dell'assegno divorzile acquisito oltre alla casa coniugale, ingenti beni immobiliari a titolo ereditario, perdurava una significativa sporsione, oggettivamente desumibile dalle rispettive dichiarazioni reddituali, fra il suo reddito e quello dell'ex coniuge.

E' irrilevante, quindi, la sopraggiunta eredità a beneficio del coniuge che gode del diritto alla corresponsione dell'assegno divorzile, se tale eredità, per quanto ingente, non è in grado di colmare il divario, tra i redditi degli ex coniugi.

Avv. Fulvia Steardo  
Avv. Fulvia Steardo



nuncia di divorzio. L'accertamento del diritto a tale assegno va effettuato, quindi, verificando l'adeguatezza dei mezzi del coniuge

richiedente confrontati ad un tenore di vita analogo a quello dovuto in costanza di matrimonio e che sarebbe, presumibilmente, proseguito in

IL NUOVO TENORE DEL 27/01/12



## Comunione legale e beni destinati all'esercizio della professione.

La comunione legale dei beni è il regime patrimoniale che conferisce ai coniugi uguali poteri di co-gestione ed uguali diritti sugli acquisti; precisamente nel regime di comunione legale i coniugi gestiscono e dispongono dei beni assoggettati a tale regime in via disgiuntiva o congiuntiva a seconda che si tratti di atti di ordinaria o di straordinaria amministrazione.

I beni acquistati appartengono cioè di regola ad entrambi i coniugi, mentre i guadagni derivanti dalle attività separate si dividono a metà per la parte residua al momento dello scioglimento della comunione.

In modo semplicistico il regime della comunione può essere definito quale regime degli "acquisti" dato che comprende fondamentalmente gli acquisti successivi al matrimonio, escludendo i beni appartenenti a ciascun coniuge ed alcune categorie di beni che, seppur acquistati successivamente al matrimonio, sono considerati estranei alla comunione in quanto personali.

La legge, all'art. 179 c.c., indica quali beni personali i beni già appartenuti al coniuge in epoca precedente al matrimonio, i beni acquistati anche successivamente allo stesso per donazione o successione, i beni di uso strettamente personale, i beni che servono al coniuge per l'esercizio della sua attività lavorativa, le somme di risarcimento del danno alla persona e le pensioni per infortuni o invalidità, i beni acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o comunque con denaro personale. Nel caso in cui si tratti di beni acquistati con l'impiego del corrispettivo dell'alienazione di beni personali, o con lo scambio di beni personali, la legge richiede un'espressa dichiarazione in tal senso al momento dell'acquisto; tale attestazione esplicita circa la provenienza del corrispettivo è necessaria in quanto la sua mancanza avrà come conseguenza quella di far cadere il bene in comunione.

La legge prevede anche, oltre alla attestazione del coniuge circa la provenienza personale del corrispettivo, un atto ricognitivo dell'altro coniuge; tale atto è previsto quanto l'acquisto abbia ad oggetto un immobile o un bene mobile registrato (ad esempio un veicolo) e che l'altro coniuge partecipi alla stipulazione del negozio d'acquisto. (art. 179, ultimo comma, c.c.).

In relazione alla natura giuridica ed ai limiti di efficacia della dichiarazione del coniuge non acquirente, partecipa all'atto di compravendita, secondo la giurisprudenza di legittimità, essa si atteggia diversamente a seconda che la personalità del bene dipenda dal pagamento del prezzo con i proventi del trasferimento dei beni personali, o dalla destinazione del bene all'uso personale o all'esercizio della professione di quest'ultimo, assumendo nel primo caso natura ricognitiva e portata confessoria di presupposti di fatto già esistenti, ed esprimendo nel secondo la mera condivisione dell'intento del coniuge acquirente. (Cass. N.22755/09).

Ne consegue che l'azione di accertamento negativo della natura personale del bene acquistato postula nel primo caso la revoca della confessione stragiudiziale, nei limiti in cui la stessa è ammessa dall'art. 2732 c.c., e nel secondo la verifica dell'effettiva destinazione del bene, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità dell'intento manifestato. (Cass. Civ. n.14226/10).

In tema di accertamento della comunione legale tra i coniugi, nel caso di acquisto di beni immobili effettuato dai coniugi in costanza di matrimonio ed esclusi dalla comunione trattandosi di "beni che servono all'esercizio della professione del coniuge acquirente" di cui all'art.179, comma 2, lett d), c.c., il coniuge non acquirente può successivamente proporre domanda di accertamento della comunione legale anche rispetto a detti beni che siano stati acquistati come personali dall'altro coniuge, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente fosse intervenuto nel contratto per aderirvi. L'intervento qualora la natura personale del bene che viene acquistato sia dichiarata solo in ragione di una futura destinazione, sarà l'effettività di tale dichiarazione di intenti di coniugi sulla sua futura destinazione.

La Suprema Corte ha stabilito, con la sentenza n. 1523 del 2 febbraio 2012, che si tratta di un accertamento, in punto di fatto, dell'effettiva strumentalità dell'immobile alla professione o all'esercizio dell'impresa costituita dopo il matrimonio da uno dei coniugi; con l'ulteriore corollario che in questo ultimo caso i beni, compresi gli immobili, fanno parte della comunione legale se e nei limiti in cui sussistano alla data dello scioglimento. L'esclusione definitiva dalla comunione di immobili e mobili registrati, alle condizioni previste dall'art. 179 comma 2, riguarda, infatti, solo i beni destinati all'esercizio della professione e non quelli destinati ad un'impresa costituita dopo il matrimonio.

Quindi, secondo la Suprema Corte, la partecipazione del coniuge all'atto pubblico di compravendita stipulato dall'altro non ne fa una parte contrattuale in senso proprio, essendo il suo intervento finalizzato solo ad escludere dalla comunione il bene acquistato, mediante una dichiarazione priva di natura negoziale, in quanto non manifestazione di volontà bensì dichiarazione di scienza. In questo senso sarebbero irrilevanti, ai fini della validità dell'intero contratto, eventuali incapacità o stati soggettivi, alterati o patologici, suoi propri.